

Repertorio numero 4777

Raccolta numero 2701

VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno venticinque marzo, in Roma, nel mio Studio, in Via Monte Zebio 28, alle ore sedici, innanzi a me, Dottor Pier Luca TROJANI, Notaio in Roma, iscritto al Collegio Notarile di Roma, è presente:

- MARTINELLI Orietta, nata a Roma il 12 luglio 1962, domiciliata per la carica presso la sede dell'Associazione, che dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma nella qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione non riconosciuta:

- "ASSOCIAZIONE HABITAT PER L'AUTISMO - ONLUS", con sede in Roma, Vicolo del Vicario 104, iscritta al numero 1442026 del R.E.A. del Registro Imprese di Roma, ed avente numero di codice fiscale 91045560587, iscritta all'Anagrafe unica delle ONLUS con effetto dal 3/5/2005.

Detta Comparsa, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, mi richiede di ricevere in forma pubblica il verbale dell'assemblea dell'Associazione.

Richiesto io Notaio dò atto di quanto segue:

Presiede l'assemblea la Comparsa che mi dichiara:

- che l'assemblea è stata convocata formalmente in questo giorno, ora e luogo;

- che sono presenti o rappresentati per deleghe acquisite agli atti dalla società i seguenti Associati:

- MARTINELLI Orietta; PINELLI Sandro; SCOTTI Andrea;

- CUCURACHI Francesca, per delega a Martinelli Orietta;

- GUARNIERI CALO' CARDUCCI Luigi, per delega a Martinelli Orietta;

- GERARDI Marcello, per delega a MARTINELLI Orietta;

- VASSALLO Luigi Raffaele, per delega a SCOTTI Andrea;

- che per il Consiglio Direttivo sono presenti i Signori MARTINELLI Orietta, SCOTTI Andrea e PINELLI Sandro .

- che gli intervenuti hanno dichiarato di essere sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno;

- che pertanto l'assemblea è regolarmente costituita ed è idonea a deliberare sugli argomenti proposti dal Presidente.

Prende la parola il Presidente che, aprendo la discussione, illustra all'Assemblea l'opportunità di procedere alla trattazione dei seguenti argomenti:

1) Adeguamento dello Statuto sociale al Decreto Legislativo n. 117 del 2017, al fine di conseguire l'iscrizione all'istituendo RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).

+++++

Passando all'unico punto dell'ordine del giorno, il Presidente propone all'Assemblea di adeguare lo Statuto sociale al Decreto Legislativo n. 117 del 2017, al fine di conseguire l'iscrizione all'istituendo RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).

Il Presidente dà lettura all'Assemblea del testo del nuovo Statuto e

REGISTRATO ALL'UFFICIO TERRITORIALE
DI ROMA 2
IL GIORNO 26/3/2021 AL N. 9910
SERIE AT ESATTORE
DI CUI EURO
PER L'AGENZIA DEL TERRITORIO

propone all'Assemblea di approvarlo.

L'Assemblea, su proposta del Presidente, delibera all'unanimità di approvare il nuovo testo dello Statuto sociale, adeguato al Decreto Legislativo n. 117 del 2017, al fine di conseguire l'iscrizione all'istituendo RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).

Il Presidente propone all'Assemblea di adottare la nuova denominazione "HABITAT PER L'AUTISMO Ente del Terzo Settore o, in forma abbreviata, HABITAT PER L'AUTISMO ETS", come richiesto dal DLgs 117/2017. L'Assemblea approva all'unanimità la proposta del Presidente.

+++++

Il Presidente mi chiede di allegare al presente verbale un estratto conto bancario, estratto on line in data odierna, del cc numero 35188 presso UBI BANCA intestato a HABITAT PER L'AUTISMO ONLUS dal quale risulta il possesso di somme pari ad Euro 25.146,44 (venticinquemilacentoquarantasei virgola quarantaquattro) superiori al patrimonio minimo previsto dall'art. 22 comma 4 del D.Lgs 117/2017, pari ad Euro quindicimila.

Io Notaio allego detto estratto conto al presente atto sotto la lettera "A" previa sottoscrizione della Comparente e di me Notaio, omissane la lettura per espressa dispensa avutane dalla Comparente stessa. La Comparente dichiara di essere stata edotta da me Notaio che detto patrimonio minimo previsto dall'art. 22 comma 4 del D.Lgs 117/2017, pari ad Euro quindicimila dovrà sussistere ed essere dimostrata anche alla data in cui verrà chiesta l'iscrizione al RUNTS.

+++++

Il Presidente mi chiede di allegare al presente verbale il nuovo testo dello Statuto sociale, che io Notaio allego al presente atto sotto la lettera "B" previa sottoscrizione della Comparente e di me Notaio, omissane la lettura per espressa dispensa avutane dalla Comparente stessa.

+++++

A questo punto, il Presidente chiede all'Assemblea se alcuno intenda prendere la parola. Nessuno intende prendere la parola. Non essendovi null'altro da deliberare l'assemblea viene dichiarata chiusa alle ore sedici e quarantotto.

Il presente verbale, quando il RUNTS sarà stato istituito, verrà depositato a mia cura presso tale Registro, al fine di promuovere l'iscrizione dell'Associazione nel Registro stesso, avendo io Notaio verificato la sussistenza dei requisiti statutari richiesti dal D.Lgs 117/2017 ed il possesso di un patrimonio superiore ad Euro quindicimila, minimo previsto dall'art. 22 comma 4 del D.Lgs 117/2017. Allo stato attuale, non essendo il Registro ancora esistente, detto deposito non è eseguibile.

Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico dell'Associazione.

L'Associazione, a mezzo della Comparente, chiede che al presente atto vengano applicate le agevolazioni fiscali in tema di imposte indirette previste dall'Art. 82 del DLGS 117 del 2017 vale a dire l'esenzione dall'imposta di registro di cui al comma 3 dell'art. 82, trattandosi di

verbale volto ad adeguare lo statuto ad un'integrazione normativa, e l'esenzione dall'imposta di bollo di cui al comma 5 dell'art. 82.

La Comparsa dispensa espressamente me Notaio dalla lettura di quanto allegato al presente verbale.

Richiesto io Notaio, ho redatto il presente verbale che, presente l'Assemblea, ho letto alla Comparsa, che su mia domanda lo approva e lo sottoscrive alle ore sedici e cinquanta.

Consta il presente verbale, dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato in parte a mano da me Notaio, di numero fogli due scritti per pagine intere sei e della settimana fin qui.

Firmato: Orietta Martinelli

Firmato: Pier Luca Trojani - Notaio

Impronta del Sigillo dello Stato

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
MUNITO DELLE PRESCRITTE FIRME
CHE SI RILASCIANO IN CARTA SEMPLICE
PER USO CONSENTITO.

ROMA, LI

26 MAR 2021



STATUTO dell'Associazione
"HABITAT PER L'AUTISMO Ente del Terzo settore",
o anche, in forma abbreviata
"HABITAT PER L'AUTISMO ETS"

Organizzazione non lucrativa di utilità sociale.

Art. 1 - DENOMINAZIONE E SCOPO

E' costituita un'Associazione avente la seguente denominazione: "HABITAT PER L'AUTISMO Ente del Terzo settore", o anche, in forma abbreviata "HABITAT PER L'AUTISMO ETS" ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 117/2017, e delle disposizioni del codice civile in quanto compatibili.

L'Associazione ha sede nel comune di Roma ed ha durata illimitata.

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale nell'ambito di assistenza a soggetti svantaggiati che costituiscono l'oggetto sociale, anche in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, di beni e di servizi o di mutualità o di produzione o scambio di beni e servizi.

L'Associazione si propone di sostenere e rafforzare e sostenere le azioni per l'assistenza e l'integrazione sociale di soggetti autistici.

ART. 2 - FINALITÀ E ATTIVITÀ

L'Associazione - che ha struttura democratica ed è senza scopo di lucro - intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

In particolare, Habitat per l'Autismo nasce come strumento e contenitore di iniziative tese a migliorare la qualità della vita delle persone autistiche e con tratti autistici e delle loro famiglie, attraverso iniziative di assistenza sociale, sanitaria e terapeutica stabilite in linea con principi e protocolli riconosciuti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e Autisme Europe.

L'Associazione potrà ideare, promuovere e sviluppare ogni altra attività capace di migliorare le forme di assistenza e trattamento delle persone autistiche.

Sua missione è anche quella di incrementare ricerche e conoscenze specifiche sull'autismo, e creare le premesse per una sensibilizzazione della società e delle istituzioni sui problemi ad esso connessi, per il miglioramento di tutte le condizioni basilari della vita delle persone interessate: l'educazione, la salute, il benessere, la sicurezza sociale, la riabilitazione, il lavoro, la pratica di sport e di attività di svago. Tutto questo nel segno di un forte e deciso impegno per collocare in questa società le persone con disturbo autistico, nel pieno rispetto dei loro diritti umani e costituzionali.

L'Associazione può svolgere le attività di cui al comma 1, lettere a) b) e c) dell'art. 5 D.Lgs. n. 117/2017 e in particolare si propone di:

1. Creare una struttura inter-famigliare con funzioni di auto-aiuto per la condivisione di informazioni scientifiche, per la conoscenza e la discussione di tutte le forme di terapia e per un corretto supporto psicologico di tutti i Soggetti coinvolti.
2. Promuovere e/o organizzare servizi di terapia e di assistenza, con attività terapeutiche e ludiche nei luoghi e nelle forme che saranno decise collegialmente, sia in integrazione alle cure di cui le persone autistiche usufruiscono, sia in regime di autonomia.

3. Promuovere e/o avviare un programma di ricerca scientifica ad ampio respiro sui diversi aspetti della condizione autistica, dallo studio clinico-genetico fino alla definizione di un habitat ideale per coloro che sono coinvolti nel progetto, ricerche capaci di arricchire con nuovi contributi lo studio della condizione autistica e migliorarne le prospettive, arricchendo di esperienza e di spessore scientifico l'iniziativa dell'Associazione.

4. Promuovere la creazione di una "Agenzia per l'autismo e per il ritardo cognitivo con tratti autistici" che, sotto egida istituzionale, sia il punto di riferimento ufficiale per la presa in carico di bambini e degli adulti autistici e che coadiuvi e/o sostituisca le famiglie nella definizione dei programmi d'assistenza e nella tutela dei diritti costituzionali. E che veda, tra i soggetti con poteri decisionali, le stesse famiglie e le associazioni di genitori assieme a esperti riconosciuti e membri della Magistratura Minorile ed Ordinaria.

Tale Agenzia, anche in funzione di rigoroso controllo a trecentosessanta gradi dovrà operare per l'abbattimento delle barriere economiche per l'autismo e la disabilità, come previsto dalle leggi per la sicurezza di lavoro, e formulare indirizzi specifici per quanto concerne i problemi di integrazione nella società dei soggetti autistici.

5. Integrare il percorso scolastico dei bambini con un supporto anche direttamente nell'ambito scolastico che provenga dall'esperienza diretta dei genitori e dei terapisti in concreto aiuto al personale insegnante ed a quello di sostegno con incontri, stages e programmi informativi.

6. Organizzare e migliorare il valore del tempo funzione di una felice permanenza delle persone autistiche in luoghi attrezzati per una armoniosa crescita psico-fisica, in contatto con i loro cari e con la natura. Organizzare altresì vacanze compatibili con la loro condizione, così da migliorare la qualità della vita quotidiana di tutti coloro che partecipano all'Associazione.

7. Gettare le basi di un progetto che nascerà esclusivamente dalla ricerca e dall'esperienza maturata. Un progetto di comunità che guardi al futuro - in prospettiva "dopo-di-noi" - ma che già oggi sia capace di generare speranza e serenità in tutti coloro che vi partecipano.

8. Proporre e sviluppare assieme ad altre associazioni, in rete e in compartecipazione, un modello pilota in grado di rispondere alle necessità di coloro che vogliano formare altre comunità di auto-aiuto fornendo - in regime di solidarietà - know how organizzativo, legislativo, scientifico e gestionale.

Tale attività potrà comprendere la progettazione di luoghi di vita protetti in cui sia possibile sviluppare, con il coinvolgimento delle famiglie, inserimenti lavorativi assistiti e interventi riabilitativi e psico-educativi permanenti.

9. Promuovere le problematiche relative all'autismo per la sensibilizzazione delle Istituzioni, dei media e della società civile, con campagne di promozione che coinvolgano i testimonial, uomini dei media e amministratori pubblici. In questo senso, sono previsti rapporti di collaborazione, di reciproca assistenza, di convenzione e di accreditamento con tutti gli enti pubblici (ministeri, regioni, scuole; enti locali; ASL; ospedali; istituti di ricerca e cura ecc.) e privati nonché associazioni e/o strutture di servizi con analoghe finalità.

In questo ambito, sono previste attività educative, sociosanitarie, riabilitative, sportive, formative e di avviamento al lavoro, allo scopo di ricercare i necessari sostegni per lo svolgimento ed il raggiungimento delle finalità

sociali.

Tali progettualità saranno realizzate mediante corsi, convegni e pubblicazioni, e tramite ogni forma comunicativa e ogni strumento informativo purché coerente coi principi etici su cui l'Associazione si fonda.

10. Svolgere ed organizzare attività anche di volontariato ai sensi della legge 265/91.

11. Stabilire rapporti di collaborazione e di federazione con associazioni italiane e straniere scientificamente riconosciute, di cui si condividano reciprocamente gli obiettivi.

Ai sensi dell'articolo 6 D.Lgs. n. 117/2017, l'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo i criteri ed i limiti definiti con appositi decreti ministeriali.

L'assemblea potrà limitare l'esercizio delle attività diverse di cui all'art. 6 D.Lgs. 117/2017, il cui esercizio è demandato al Consiglio Direttivo che riferirà all'Assemblea in merito ai risultati raggiunti in occasione della predisposizione del bilancio annuale (o rendiconto).

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 D.Lgs. n. 117/2017, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

ART.3 - SEDE

L'Associazione ha sede legale in Roma, Vicolo del Vicario n. 104.

L'Assemblea straordinaria dei soci può decidere lo spostamento della sede.

ART.4 - DURATA

L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 5 - SOCI

I soci si distinguono in:

- ordinari;
- sostenitori;
- onorari.

I soci ordinari sono i tutori e i familiari intesi come parenti fino al secondo grado in linea retta ed al quarto grado in linea collaterale.

Sono soci sostenitori tutti coloro che aderiscono liberamente all'Associazione garantendole un qualsiasi sostegno.

I soci onorari sono quelli nominati dal Consiglio Direttivo dell'Associazione "HABITAT PER L'AUTISMO ETS" e sono esonerati dal versamento delle quote associative.

Per essere ammessi nell'Associazione, i soci debbono rivolgere domanda al Consiglio Direttivo, dichiarando di accettare senza riserva lo statuto dell'Associazione.

L'ammissione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo e decorrerà da quella data.

All'atto dell'ammissione il socio dovrà versare la quota associativa.

Il versamento della quota associativa annuale dovrà essere effettuato entro il mese di gennaio al tesoriere dell'associazione o mediante versamento sul c/c dell'Associazione.

Il socio ammesso nel corso dell'anno sarà tenuto al versamento dell'intera quota annuale al momento dell'ammissione.

I soci cessano di appartenere all'Associazione per morte, per recesso, per decadenza e per esclusione.

Il recesso diventa operante alla presentazione della domanda.

La decadenza si verificherà per morosità nel pagamento della quota associativa.

Il Consiglio Direttivo può dichiarare l'esclusione del socio che non sia in regola con i contributi associativi da almeno sei mesi; che non osservi i regolamenti interni e le deliberazioni prese a norma di statuto, che non partecipi alla vita associativa intesa questa come partecipazione del socio ordinario agli eventi organizzati dall'associazione, come congressi, seminari, conferenze, campagne di sensibilizzazione, manifestazioni varie, riunioni periodiche associative, il tutto in modo reiterato e tale da essere considerato come abituale e giudicato dal Consiglio Direttivo; che non adempia agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'Associazione.

L'esclusione del socio è notificata per iscritto.

Il socio che cessi per qualsiasi motivo di appartenere all'Associazione come pure gli eredi dello stesso non conservano alcun diritto sul patrimonio sociale. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modifiche associative.

Possono essere associati persone fisiche ed enti che ne fanno espressa richiesta scritta e si impegnano a condividere le finalità associative, il presente statuto e le deliberazioni degli organi sociali.

La domanda di ammissione deve essere presentata al Consiglio Direttivo con l'indicazione dei propri estremi anagrafici e dei recapiti, anche telematici, per ricevere le comunicazioni sociali.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e deve essere annotata, a cura dello stesso organo di amministrazione, nel registro degli associati.

In caso di rifiuto, l'organo competente deve, entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Entro sessanta giorni successivi all'avvenuta comunicazione, il rigetto della domanda potrà essere impugnato avanti l'assemblea che delibera nella prima riunione utile.

E' esclusa la temporaneità del rapporto associativo.

La delibera di esclusione è adottata dall'assemblea nei seguenti casi:

- comportamenti che arrecano pregiudizio al perseguimento dello scopo ovvero al patrimonio dell'associazione;
- svolgimento di attività incompatibili con le finalità dell'associazione
- inosservanza dello statuto e delle delibere degli organi sociali

ART.6 - ORGANI

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- l'Organo di controllo

Libri sociali

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo

- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se nominato.

I libri sociali sono tenuti dall'organo a cui si riferiscono ed in essi sono trascritti i verbali delle riunioni, inclusi quelli redatti per atto pubblico.

Ciascun associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, inviando richiesta al Presidente dell'organo interessato

ART. 7 - ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea dei soci può essere ordinaria e straordinaria ed è aperta a tutti i soci.

2. L'Assemblea ordinaria:

- deve essere convocata entro il 30 aprile dell'anno successivo;
- è valida se vi partecipa almeno la metà dei soci più uno in prima convocazione e da qualunque sia il numero degli intervenuti in seconda convocazione;
- delibera sulla relazione del Presidente;
- delibera sulla relazione finanziaria del Consiglio Direttivo;
- delibera sul rendiconto annuale dell'esercizio finanziario concluso e, se predisposto, sul bilancio preventivo dell'anno successivo;
- delibera su qualsiasi argomento di sua competenza posto all'ordine del giorno;
- conferisce, per mezzo di voto, le cariche sociali.

3. L'assemblea straordinaria:

- viene convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando almeno un quinto dei soci ne faccia motivata richiesta scritta. In tal caso l'assemblea deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta; è valida se ad essa partecipano almeno due terzi dei soci ordinari in prima convocazione e da qualunque sia il numero degli intervenuti in seconda convocazione;
- può apportare modifiche allo Statuto e al Regolamento;
- delibera sullo scioglimento e sulla liquidazione dell'Associazione e su qualsiasi altra materia di sua competenza.

4. Hanno diritto di voto per l'approvazione del bilancio e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione tutti gli associati che siano persone fisiche maggiori d'età o persone giuridiche.

5. Nelle assemblee è ammesso, il voto per delega: ogni rappresentante non può avere più di tre deleghe.

6. La convocazione è fatta a cura del Presidente o di chi ne fa le veci, mediante lettera spedita al domicilio dei soci almeno quattordici giorni prima della data della riunione e dovrà specificare la data, l'ordine del giorno, il luogo e l'ora sia della prima che della seconda convocazione.

7. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti presenti o rappresentati.

8. Tutte le assemblee sono convocate dal Presidente. Le assemblee possono altresì essere convocate ad iniziativa di un Terzo oppure su iniziativa di tre componenti il Consiglio Direttivo. In questi ultimi casi il Presidente avrà due settimane di tempo per convocare l'Assemblea.

9. Se l'Assemblea non approva il bilancio decadono automaticamente il Presidente ed il Consiglio Direttivo.

In questo caso l'assemblea nomina un commissario che gestisce la struttura

nell'ordinaria amministrazione e convoca entro quarantacinque giorni l'assemblea per la nomina degli organi decaduti.

Ciascun socio ha diritto ad un voto che può essere esercitato da coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Ciascun socio può rappresentare fino ad un massimo di tre associati, mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Si applicano i commi 4 e 5, art. 2372 del codice civile, in quanto compatibili.

ART. 8 - CARICHE ELETTIVE

Le cariche elettive dell'Associazione non sono retribuite e sono riservate ai soci ordinari in regola con l'iscrizione.

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti compreso tra tre e cinque, tutti nominati dall'Assemblea che restano in carica per quattro anni fino alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo anno della loro carica e sono rieleggibili.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati.

Qualora vengano a mancare uno o più consiglieri, i sostituti sono nominati dagli altri componenti e restano in carica sino alla prima assemblea utile, salvo che venga meno la maggioranza dei componenti nominati dall'assemblea nei qual caso il Consiglio si ritiene decaduto ed il presidente o il consigliere più anziano in ordine di età deve convocare, senza indugio l'assemblea.

Al Consiglio Direttivo spettano i seguenti compiti:

- eseguire le deliberazioni e dare corso agli indirizzi dell'assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio, nonché l'eventuale bilancio sociale nei casi previsti dalla normativa vigente o in via facoltativa;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati (se non di competenza dell'assemblea);
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- curare la gestione dei beni mobili e immobili dell'associazione o da essa detenuti;
- compiere ogni atto di amministrazione per il perseguimento delle finalità associative che non sia per legge o per statuto di competenza dell'assemblea o di altro organo.

Il Consiglio può attribuire ad uno o più componenti specifica delega per il compimento di atti o di categorie di atti.

Il Consiglio si riunisce previa convocazione del Presidente, mediante l'invio, almeno cinque giorni prima della riunione, di comunicazione scritta, recante il luogo, la data e l'ora della riunione, nonché l'elenco delle materie da trattare, a mezzo e-mail, posta raccomandata a/r ed ogni altro strumento che garantisca l'avvenuta ricezione. In casi d'urgenza il Consiglio può essere convocato con un preavviso di quarantotto ore.

Il Consiglio si ritiene validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti in carica e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

In assenza di convocazione, il Consiglio si ritiene altresì validamente costituito quando siano presenti tutti i componenti in carica ed i componenti

dell'organo di controllo, il quali, in caso di assenza, devono comunicare di essere stati informati della riunione e di non opporsi alla stessa.

Il Consiglio direttivo può riunirsi anche in audio o videoconferenza a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di recepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

La riunione si ritiene svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione; presiede il Consiglio Direttivo; vigila perché siano osservate le norme statutarie; provvede a dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Il Vicepresidente: sostituisce il Presidente, in caso di assenza o di impedimento del medesimo.

Il Segretario redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e collabora alle attività amministrative ed organizzative del Presidente.

Il Tesoriere cura la tenuta dei libri contabili e dei registri dell'Associazione, nonché la riscossione delle quote sociali e l'amministrazione dei fondi dell'Associazione secondo le norme del Regolamento.

Quando il Presidente, per qualsiasi motivazione, cessa dalle sue funzioni, sono automaticamente decaduti tutti gli incarichi del Consiglio Direttivo.

Sono previste le cariche onorifiche di Presidente Onorario, Socio Onorario ed eventuali qualifiche onorifiche che il Consiglio Direttivo vorrà riconoscere a personalità che si siano distinte in modo particolare nel campo scientifico e/o sociale dell'autismo, anche con contributi economici significativi all'Associazione.

Il Presidente e il Consiglio Direttivo decadono qualora l'Assemblea Ordinaria non approvi il bilancio, o risultino sfiduciati in sede di Assemblea Straordinaria.

I componenti del Consiglio Direttivo decadono inoltre dal proprio incarico quanto sono assenti per più di tre volte consecutive, senza giustificato motivo, dalle riunioni del Consiglio Direttivo comunicate per iscritto a mezzo e-mail, sms o altro con almeno quindici giorni di anticipo. Tale decadenza verrà comunicata per iscritto al diretto interessato. La sostituzione del componente del Consiglio Direttivo dichiarato decaduto dal proprio incarico avverrà con le stesse modalità già descritte nello statuto stesso.

Organo di controllo

L'organo di controllo è nominato, anche in forma monocratica, al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge.

Nel caso di organo collegiale, i requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, C.C. devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Ad essi si applicano le disposizioni di cui all'art. 2399 C.C.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, nonché sui principi di corretta amministrazione e, ove applicabile, anche con

riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sull'adeguatezza della struttura organizzativa, amministrativa e contabile e sul suo concreto funzionamento. All'Organo di controllo, può essere attribuita la revisione legale dei conti nel caso di superamento dei limiti fissati dalla normativa vigente.

L'organo esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità delle linee guida predisposte secondo la normativa vigente.

Revisione legale dei conti

Qualora all'organo di controllo non vengano attribuiti compiti di revisione legale e se ricorrono i requisiti previsti dalla legge, l'associazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART.9 – RECESSO E DECADENZA DEGLI ASSOCIATI

Il recesso da socio e da qualsiasi carica sociale deve essere comunicato con lettera diretta al Consiglio Direttivo, il quale, dopo esame, ne comunicherà l'esito; esse hanno decorrenza dal giorno dell'accettazione, della quale sarà data comunicazione per lettera. Si decade dalla qualifica di socio quando lo stesso svolga attività contrarie alle finalità statutarie, ovvero per indegnità o per il mancato versamento delle quote sociali.

Sulla decadenza, decide il Consiglio Direttivo.

L'associato che intende recedere dall'associazione deve comunicare la propria volontà per iscritto al Consiglio Direttivo.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

I diritti derivanti dallo status di associato non sono trasferibili e l'associato che abbia cessato di appartenere all'associazione non ha in ogni caso diritto di ripetizione di quanto versato all'associazione, né alcun diritto sul patrimonio.

ART. 10 - PATRIMONIO

Il patrimonio dall'Associazione è costituito dalle quote dei soci, dai contributi delle Amministrazioni pubbliche statali, regionali, provinciali, comunali e di ogni altro Ente e da ogni altra elargizione volontaria, comprese donazioni e lasciti di beni mobili e immobili. La quota o il contributo associativo è intrasmissibile.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs 117/2017, in caso di scioglimento dell'associazione o di estinzione, il patrimonio residuo deve essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, ad altri enti del Terzo settore, secondo le indicazioni deliberate dall'assemblea, la quale provvederà a nominare uno o più liquidatori, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Divieto di distribuire gli utili

Ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs 117/2017, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi anche nel caso di

recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Patrimoni destinati

Ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs 117/2017, l'associazione può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi dell'art. 2447 bis e seguenti del Codice Civile. La deliberazione è adottata dall'organo amministrativo con la maggioranza assoluta dei componenti.

Per ciascun affare e relativo patrimonio sarà predisposto un separato rendiconto, formato da Stato Patrimoniale e Conto Economico da allegare al Bilancio.

In tutti i casi di cessazione dei patrimoni destinati deve essere predisposto il rendiconto finale dell'affare che con la relazione dell'organo di controllo, saranno depositati presso il Registro delle Imprese.

Art. 11 - Bilancio

L'esercizio sociale ha durata annuale e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea per l'approvazione il bilancio di esercizio nelle forme stabilite dall'art. 13 D.Lgs. n. 117/2017, nonché il bilancio sociale di cui all'art. 14 D.Lgs. n. 117/2017, se previsto per legge o in via facoltativa.

E' compito del Consiglio Direttivo provvedere nei termini di legge al deposito presso il Registro unico nazionale del Terzo settore dei bilanci corredati della documentazione necessaria.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 del D.Lgs. n. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 12 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si rinvia alla normativa vigente in materia di enti del Terzo settore di cui al D.Lgs. 3 Luglio 2017, n. 117 ed alle disposizioni del codice civile, in quanto compatibili.

Firmato: Orietta Martinelli

Firmato: Pier Luca Trojani - Notaio

Impronta del Sigillo dello Stato